



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Via Milano 15 - 34132 Trieste

Tel. 040 632264 - Fax 040 632265

e-mail: posta@figclnd-fvg.org - sito web: www.figclnd-fvg.org



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 08/01/2015

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Circolare N. 21 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

Alleghiamo al presente C.U. la Circolare n. 21 della L.N.D. dd. 07/01/2015 riportante la Circolare n. 10 – 2014 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. avente per oggetto "Interesse legale per l'anno 2015".

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria

COPPA ITALIA SOCIETA' DI ECCELLENZA 2014/2015 – TROFEO DIEGO MEROI

***Vincente Coppa Italia 2014/2015
Società di Eccellenza
"Trofeo Diego Meroi"
ASD VIRTUS CORNO***

Si è svolta domenica 4 gennaio u.s. sul campo neutro di Lignano (UD) la Finale della Coppa Italia Eccellenza tra le Società APC CHIONS e ASD VIRTUS CORNO.

Il risultato è stato:

CHIONS – VIRTUS CORNO

2 – 3

Nel porgere alle Società finaliste il plauso e i complimenti per l'ambito traguardo raggiunto, riteniamo doveroso augurare alla ASD VIRTUS CORNO di rappresentare al meglio la nostra Regione nella fase nazionale di questa importante manifestazione.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2014/2015 – TROFEO ALDO TORTUL

Vincente Coppa Italia 2014/2015 Società di Promozione “Trofeo Aldo Tortul” ASD TORVISCOSA

Si è svolta martedì 6 gennaio u.s. sul campo neutro di Romans d'Isonzo (UD) la Finale della Coppa Italia Promozione tra le Società ASD SAN LUIGI CALCIO e ASD TORVISCOSA.

Il risultato è stato:

SAN LUIGI CALCIO - TORVISCOSA 2 – 3

Alla A.S.D. TORVISCOSA vadano i complimenti del Comitato Regionale per l'ambito risultato conseguito unitamente ai complimenti che vengono rivolti alla A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, valida antagonista.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA 2014/2015 – TROFEO MARIO MAREGA

Di seguito ricordiamo il programma della rimanente gara di semifinale della manifestazione di cui all'oggetto:

SABATO 10/01/2015 ORE 15.00

GARA SF/2: MARANESE – U.C. 3 STELLE

Le gara sarà ad eliminazione diretta.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

La squadra vincente accederà alla finale.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE

Su segnalazione dal selezionatore regionale Sig. MARCO SBISA' i sotto segnati calciatori sono convocati **il giorno Martedì 13 gennaio 2015 alle ore 19.30 presso la Palestra Comunale di Via Olivo a Manzano (UD)** per un allenamento della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque:

C.B. TERGESTEO GRADO	Toso Marco
C5 MANZANO BRN 1988	Vosca Giacomo, Gasich Marco
FUTSAL BASILIANO	Birsa Marco, Maresca Giovanni
FUTSAL UDINESE	Sironi Andrea
LA TANA CALCIO A 5	Lumasa Marcio
MACCAN PRATA C5	Guarini Tomas, Martin Luca, Reviezzo Alessandro, Singh Simeran Pret, Zuliani Alessandro
PENTALCOR GRADO C5	Merlo Edgar
PORDENONE	Acampora Pasquale, Buriola Andrea, Foresto Mattia, Milanese Marco, Rambaldini Paolo

I calciatori dovranno presentarsi **CON PUNTUALITÀ** all'orario indicato, muniti del materiale sportivo (compreso tuta e giaccone) e di un documento di identità personale. Dovranno, altresì, **essere muniti del certificato medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica**, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.

In caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo all'infortunio.

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, comunque **entro le ore 12.00 di Sabato 10/01/2015**, al Delegato Regionale Calcio a Cinque Sig. Massimiliano Pali tel. 338/4513156, inviando nel contempo al Comitato Regionale una comunicazione scritta, su carta intestata della Società, motivando l'assenza.

Si ricorda che secondo le norme previste dagli artt. 29 della L.N.D. e 76 delle N.O.I.F., i calciatori e/o le calciatrici che, senza provato legittimo impedimento non partecipano agli allenamenti ed alla formazione della Squadra Rappresentativa Regionale, verranno deferiti immediatamente alla Commissione Disciplinare e saranno passibili di squalifica.

LISTE SVINCOLO SUPLETTIVE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, pubblichiamo il fascicolo relativo alla lista degli svincoli suppletivi - Dicembre 2014.

COMUNICAZIONI ATTIVITA' GIOVANILE

Segreteria

CLASSIFICHE UFFICIALI PRIMA FASE CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI E TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI SPERIMENTALI FASCIA "B" 2014/2015 – ALLEGATO

In allegato al presente comunicato ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono le classifiche della 1° Fase - AUTUNNALE dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali, nonché della Prima Fase dei Tornei Allievi e Giovanissimi Sperimentali - Fascia "B".

CALENDARI UFFICIALI SECONDA FASE 2014/2015 – ALLEGATO

In allegato al presente comunicato ufficiale, di cui fanno parte integrante, si trasmettono i calendari completi della 2° Fase - PRIMAVERILE dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, nonché della Seconda Fase dei Tornei Allievi e Giovanissimi Sperimentali - Fascia "B".

Per quanto inerente la partecipazione "fuori classifica" alla seconda fase del Torneo Giovanissimi Sperimentali Fascia "B" delle due società che ne hanno fatto richiesta, si rimane in attesa del **parere vincolante** da parte del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale prima dell'eventuale inserimento delle stesse. Si precisa che in caso di parere affermativo, le squadre verranno inserite nel Girone "D", con conseguente modifica del calendario allegato al presente c.u.

Eventuali discordanze sui campi di gioco **dovranno essere immediatamente segnalate** allo scrivente Comitato Regionale.

In considerazione delle diverse modalità di svolgimento dei Campionati Regionali e Provinciali si informano le società che, purtroppo, non è stato possibile evitare alcune concomitanze.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna comunicazione.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

ANTICIPI

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/01/2015	2 R	OL3	VIRTUS CORNO	18/01/2015	15:00	14:30	

PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/01/2015	1 R	RIVE D ARCANO	RAGOGNA	11/01/2015	15:00	14:30	

POSTICIPI

CALCIO A 5 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/01/2015	15 A	CALCETTO LIGNANO	PENTALCOR GRADO C5	18/12/2014	20:45		

Altre Variazioni

REGIONALE JUNIORES

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/01/2015	1 R	COM. FIUME V. BANNIA	CHIONS		16:00	17:00	
10/01/2015	1 R	TOLMEZZO CARNIA	FLAIBANO		14:45	17:00	VIA VAL DI GORTO - COMUNALE B TOLMEZZO

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/01/2015	1 R	SAN LUIGI CALCIO	RONCHI CALCIO		17:30	17:00	"ROUNA" SINTETICO LOC. PROSECCO

CALCIO A 5 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/01/2015	16 A	STAR FIVE	MANIAGO		19:00	18:00	PALESTRA VIA OLIVO MANZANO

ALLIEVI REGIONALI

GIRONE ELITE

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/01/2015	1 A	COMUNALE FONTANAFREDDA	TRIESTE CALCIO		10:30		VIA UGUAGLIANZA SAN MARTINO DI CAMPAGNA
11/01/2015	1 A	TOLMEZZO CARNIA	ANCONA		10:30		VIA VAL DI GORTO - COMUNALE B TOLMEZZO

ALLIEVI SPERIMENTALI FASCIA B

GIRONE A1

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/01/2015	1 A	TRICESIMO	MAJANESE		10:00	10:30	
11/01/2015	1 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	SESTO BAGNAROLA		10:30		COMUNALE "BOITO SECONDARIO" MONFALCONE

GIOVANISSIMI REG.

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/01/2015	1 A	TOLMEZZO CARNIA	UDINESE CALCIO SPA *FCL*		14:30	10:30	

Recuperi d'Ufficio

Nessuna comunicazione.

Recuperi Programmati

Nessuna comunicazione.

RISULTATI GARE

ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 7 Giornata - R			
AQUILEIA	- BEARZI	1 - 1	Y

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Cav. Livio Lupetin (effettivo), assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. Davor Blaskovic, nella seduta del 07 e 08/01/2015 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARE DEL 4/ 1/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 600,00 VIRTUS CORNO

ai sensi dell'art.12, punto 3 e punto 6 (ultimo capoverso), dell'art.4, punto 3, e dell'art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S.

Per lancio di fumogeni da parte dei propri sostenitori, posizionati allato nord della Tribuna centrale, come di seguito specificato:

- prima dell'inizio della gara, all'ingresso in campo delle squadre, venivano lanciati dalla detta Tribuna all'incirca SEI fumogeni, dei quali almeno TRE raggiungevano il terreno di gioco superando la line a laterale, mentre gli altri si fermavano sulla pista di atletica e nella zona del salto in lungo; detti fumogeni producevano copioso fumo;

- durante lo svolgimento della gara ed, in particolare, in occasione delle reti realizzate dalla Virtus Corno si verificavano ulteriori lanci di un numero imprecisato di fumogeni che non raggiungevano il terreno di gioco essendosi fermati nello spazio antistante la pista d'atletica; venivano rimossi dalle persone addette alla sicurezza;

- nel quarto d'ora finale, almeno QUATTRO petardi esplodevano nella zona ubicata al lato nord della Tribuna; inoltre, in due occasioni differenti e distanti fra di loro durante la gara, si udiva distintamente provenire dai propri sostenitori un coro irriguardoso verso la città di Trieste (Responsabilità Oggettiva).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERRILLO RICCARDO (CHIONS) CAPOVILLA LORENZO (VIRTUS CORNO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CANDUSSIO ANTONIO (CHIONS) OSAGIEDE OSAYI (CHIONS)
GASHI VALMIR (VIRTUS CORNO)

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 6/ 1/2015

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TIZIANI DENIS	(SAN LUIGI CALCIO)	BUSO THOMAS	(TORVISCOSA)
---------------	--------------------	-------------	--------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

STIPANCICH MANUEL	(SAN LUIGI CALCIO)	MAZZARO ALBERTO	(TORVISCOSA)
MORETTO GABRIELE	(TORVISCOSA)		

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

KOZMANN BERNARDO	(SAN LUIGI CALCIO)	MILLO NICOLO	(SAN LUIGI CALCIO)
POCECCO EMIL	(SAN LUIGI CALCIO)	SESSI MARCO	(SAN LUIGI CALCIO)
VERONESE SIMONE	(SAN LUIGI CALCIO)	GODEAS FEDERICO	(TORVISCOSA)
VENERUZ ALBERTO	(TORVISCOSA)		

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARE DEL 20/12/2014

GARA U.FINCANTIERI MONFALCONE – VESNA

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,

- a seguito di chiarimenti richiesti all'arbitro della gara U.FINCANTIERI MONFALCONE – VESNA del 20.12.2014, valevole per il Campionato Regionale "Juniores", Girone "B", in merito al comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro stesso da parte del calciatore n. 10 dell'U.FINCANTIERI MONFALCONE, PITACCO Cristian, espulso al 46' del 1° tempo della gara suindicata;
- sentito telefonicamente il suddetto arbitro in data 05.01.2015;
- visti il rapporto relativo alla gara suindicata ed il supplemento di referto inviato dall'arbitro stesso con e-mail del 05.01.2015, in cui quest'ultimo precisava che, dopo l'ammonizione inflitta ad un calciatore dell'U.FINCANTIERI MONFALCONE al 45' del 1° tempo, il Pitacco protestava nei suoi confronti, motivo per cui veniva da lui invitato ad allontanarsi; prima, però, che l'azione di gioco riprendesse, nei pressi del centrocampo, mentre l'arbitro si trovava ad una distanza di circa un metro dal Pitacco, quest'ultimo sputava in direzione del direttore di gara, attingendolo sotto il ginocchio destro, dopodiché gridava espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro stesso, prima di uscire, una volta espulso, dal terreno di gioco;
- considerata la particolare gravità del gesto dello sputare che, oltre ad essere una manifestazione di disprezzo, è equiparato, nella disciplina sportiva, ad un atto di violenza in quanto suscettibile di produrre effetti lesivi per la persona offesa sul piano psicologico e morale; tale equiparazione è già stata più volte affermata ed in modo costante dagli organi di giustizia sportiva;

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore PITACCO Cristian (U. FINCANTIERI MONFALCONE) con la squalifica fino all'8 settembre 2015, ai sensi dell'art. 19, punto f) C.G.S.

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

GARE DEL 14/12/2014

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE

ZUCCOLO SIMONE (BEARZI)

ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. a) CGS

Perchè, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale non ha indicato nella lista di gara i dati anagrafici dell'assistente di parte dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAUCIG FILIPPO (BEARZI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

RIGONAT CHRISTIAN (AQUILEIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

ORMELESE DAVIDE ARNEL (AQUILEIA)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), dall'avv. Luca De Pauli (componente effettivo) e dall'avv. Daniele Pezzetta (componente supplente), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi il 18.12.2014 ha assunto la seguente decisione:

RECLAMO DELLA ASD CUSSIGNACCO CALCIO (Campionato Provinciale Allievi, gir. B) avverso l'omologazione della gara ASD Esperia – ASD Cussignacco del 25.11.2014 (in c.u. n° 23 del 03.12.2014 e 24 del 10.12.2014 della Delegazione di Udine)

Con tempestivo reclamo la ASD Cussignacco Calcio impugnava la omologazione della gara ASD Esperia 97 – ASD Cussignacco, svoltasi in data 25.11.2014 (Campionato Provinciale Allievi, Gir. B) e conclusasi sul campo con il risultato di 1 a 0 per la ASD Esperia 97.

Ad avviso della reclamante, l'omologazione della gara prescinde da due irregolarità di portata tale da avere influenza sul regolare suo svolgimento, al punto da renderne necessaria la ripetizione, e segnatamente consistenti:

- a) nel fatto – non riportato nel referto – che l'arbitro avrebbe interrotto la gara al 15° del primo tempo, allorquando a seguito della espulsione di un calciatore dell'Esperia si sarebbe sentito minacciato nella propria incolumità, restando conseguentemente chiuso negli spogliatoi per 9 minuti e riprendendo poi la gara, ma senza recuperare i minuti così neutralizzati
- b) nel fatto – questo sì riportato nel referto di gara – che l'arbitro al 35° del secondo tempo avrebbe espulso per frase blasfema, indicata in "Dio Santo", il calciatore O. J. della ASD Cussignacco Calcio.

Il reclamo è stato ritualmente trasmesso alla controinteressata ASD Esperia 97, che non ha fatto pervenire nei termini proprie controdeduzioni.

Esso, per quanto di ragione, è fondato e va accolto.

a) In premessa, bisogna subito sgombrare il campo ed escludere fondatezza ai profili sollevati afferenti alla durata della gara. Infatti l'arbitro, unico ed inappellabile cronometrista ufficiale della gara ex reg. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, non ha evidenziato nel referto in atti alcuna sospensione dell'incontro segnalando, di contro, di aver recuperato nel secondo tempo 4 minuti per sostituzioni. Non possono essere considerate in questa sede, quindi, in quanto non espresse a referto, l'affermata sospensione della gara né la affermata durata ridotta dell'incontro.

b) Al contrario, va focalizzata l'attenzione sull'aspetto che effettivamente vede scritto a referto: *Calciatori espulsi: ... 35° del 2° tempo O. J. della Società Cussignacco bestemmia: "Dio Santo"*.

Il Direttore di Gara ha ritenuto che l'invocazione del calciatore fosse violativa delle norme sportive che vietano ogni "espressione blasfema, in occasione o durante la gara", senza avvedersi che si è trattato di una implorazione ("Dio Santo") che, a dispetto di altre espressioni, sempre riferite in referto e sempre relative a bestemmie (che qui non si riportano) e che hanno correttamente determinato la comminatoria di provvedimento espulsivo a carico di altri due calciatori, non costituisce affatto "espressione blasfema".

Non sono richieste particolari dissertazioni sul secondo comandamento della Legge Mosaica ("non nominare il nome di Dio invano") per dare conforto alla tesi della reclamante. Per intendere che l'espressione "Dio Santo" sia una *implorazione* e non una *bestemmia* è sufficiente una conoscenza elementare del significato delle parole e del comune sentire, cognizione che all'evidenza ancora non fa parte del bagaglio socio-culturale del giovane direttore di gara.

L'Ordinamento Sportivo condanna l'espressione blasfema ma non descrive il concetto di "bestemmia", sì che tale nozione va ricercata altrove: nella cultura religiosa, e particolarmente nella definizione che ne diede Sant'Agostino "*mala verba de Deo dicere*". La norma sportiva che sanziona la bestemmia come odiosa espressione incivile, foriera di violenza, non può che richiamarsi a tale univoco intendimento, certamente estraneo all'Ordinamento Sportivo.

Ne deriva che l'errore in cui è caduto l'arbitro costituisce un errore di comprensione di un aspetto sociale e culturale, e non di un aspetto sportivo.

L'art. 29/3 C.G.S.: "***I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco***", apre al Giudice Sportivo la valutazione della portata del fatto e degli effetti che ne derivano, perché l'aver frainteso la bestemmia nel suo aspetto ontologico non può essere considerato un errore "tecnico", cioè afferente ad una valutazione delle regole del gioco (che non sono in discussione), né "disciplinare", cioè afferente alla discrezionalità meritoriale dell'arbitro nel "leggere" un determinato fatto soggetto alle regole del gioco e valutare se applicare una sanzione, e di che misura.

Ma anche (per assurdo) volendo forzare la lettura della fattispecie, e portare l'errore dell'arbitro su un livello tecnico-disciplinare, l'esito di questo giudizio non cambierebbe, in quanto l'errore avrebbe trovato già a referto un esplicito riconoscimento dell'arbitro, assolutorio della condotta del calciatore: descrivendo testualmente le parole adottate dal calciatore, come correttamente deve fare ogni arbitro per esporre al Giudice Sportivo "fatti" e non proprie intime "valutazioni", l'arbitro ha messo il G.S.T. in piena condizione di accedere (ovviamente a gara finita) al merito della validità o della "ragionevolezza" della decisione presa dall'arbitro in campo.

Spalancato così il caso alla valutazione del G.S.T., dobbiamo ricordare che, ex art. 29/4 C.G.S., "***Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato: a) d'ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara ...***", e che tale principio è ripreso dall'art. 46 C.G.S. che, inserito nel capitolo di norme speciali dedicate a "*La disciplina sportiva in ambito regionale della LND e S.G.S.*", fissa al primo comma (46/1) le modalità di ricorso (preannuncio al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo **alla gara** e motivazione del reclamo entro il settimo giorno **dalla gara** stessa), ma nel successivo comma (46/2) fa salva l'operatività ufficiosa del Giudice Sportivo: "*I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati: a) da parte **del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa** di chi vi sia legittimato; b) **dalla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato...***"

Logica avrebbe voluto che la reclamante si rivolgesse direttamente e tempestivamente al GST, secondo tempi e modalità dettate dall'art. 46/1, ma la ASD Cussignacco Calcio non ha seguito quella procedura. In tal caso, secondo l'art. 33/9 CGS non avrebbe potuto sanare la ormai intervenuta decadenza mediante il reclamo in successiva istanza.

Ma la estrema particolarità del caso va esaminata in un'ottica differente, che richiede una attenta rivisitazione dei singoli passaggi che hanno caratterizzato questa per certi versi incredibile fattispecie. Con la sua impugnazione, si badi, la Società non ha chiesto alla CSA di giudicare "sulla regolarità dello svolgimento della gara", ma ha presentato "ricorso avverso l'omologazione della gara" medesima.

Questo ha presumibilmente fatto perché entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, la stessa non era a conoscenza del contenuto del referto di gara, e non aveva oggettività del fatto che l'arbitro avesse percepito la parola "Santo", pronunciata e rivolta a Dio dal calciatore, o parola diversa e maligna, nel qual secondo caso l'espulsione sarebbe stata ampiamente giustificata, pur nella aberrazione percettiva del direttore di gara. Se l'arbitro avesse percepito in modo distorto il lemma "Santo" espresso dal calciatore, ed udito in sua vece un termine calunnioso riferito a Dio, il provvedimento non sarebbe stato impugnabile: l'arbitro avrebbe trascritto l'espressione oggettivamente blasfema, anche se non corrispondente a quella effettivamente pronunciata dal calciatore, il GST avrebbe correttamente squalificato il calciatore e ritualmente omologato la gara. Non ci sarebbe stata possibilità di impugnativa.

A quel punto, le attese della Società erano le seguenti:

se il GST, ricevendo il referto, avesse apprezzato la contraddittorietà dell'espulsione, avrebbe proceduto d'ufficio, perché effettivamente il CGS non fa onere alla interessata in via esclusiva: lascia aperta la porta alla verifica officiosa del GST;

se il GST non avesse apprezzato la contraddittorietà dell'espulsione (come è accaduto) o se l'arbitro avesse percepito e riportato a referto la parola distorta rispetto al termine "Santo", il GST avrebbe provveduto con la squalifica del calciatore.

Letta la squalifica in c.u. la società si è immediatamente attivata (non più, ovviamente, a cospetto del GST ma in secondo grado avanti alla CSA) perché in quel momento sapeva che avrebbe avuto facoltà di leggere il referto e da esso eventualmente attingere le oggettività necessarie a dare fondatezza al suo assunto.

Quindi (come è chiaro dal contenuto del reclamo) la società non ha reclamato la irregolarità della gara; ha impugnato la pronuncia del GST, perché dal referto (esaminato in via esclusiva dal GST) avrebbe potuto ricevere la prova che le serviva per dare fondatezza alla propria azione. Non ha trovato la prova in ordine alla affermata interruzione del gioco, perché l'arbitro non ne ha fatto cenno; la ha trovata in ordine alla indebita espulsione, perché l'arbitro ha pianamente e correttamente riportato quanto ha effettivamente sentito pronunciare dal calciatore.

Atteso che il G.S.T. non ha colto tale problematica ed ha valutato di squalificare per una giornata di gara l'autore dell'implorazione a Dio, con decisione pubblicata in c.u. n. 23, l'interessato deve essere ammesso a impugnare il provvedimento del G.S.T. che omologa la gara omettendo questo elementare rilievo, leggibile de plano a referto.

Stante la ritualità dell'impugnazione svolta dalla reclamante ASD Cussignacco avanti alla C.S.A., nei termini di cui all'art. 46/4 C.G.S., entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale da cui ha appreso che il G.S.T. non aveva provveduto d'ufficio in questo particolarissimo caso, la CSA può accedere al merito.

La indebita espulsione del calciatore O. J., per "bestemmia" è frutto di una oggettiva aberrazione arbitrale che costituisce indubitabilmente un errore oggettivo, non tecnico né disciplinare, dell'arbitro, valutabile esclusivamente con criterio di natura socio-culturale, che esula dalla discrezionalità tecnica sul gioco, in ogni caso riservata alla percezione del Direttore di Gara.

Letto l'art. 17/4 C.G.S. ("*spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura esso abbia avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara*") la C.S.A. FVG rileva che il fatto abbia determinato una insanabile irregolarità della gara in quanto la ASD Cussignacco Calcio, in svantaggio per una rete a zero, non ha potuto disporre del suo calciatore per gli ultimi 9 minuti di gioco (l'espulsione è avvenuta a cinque minuti dalla fine della gara, mentre altri quattro minuti sono stati fatti giocare dall'arbitro come recupero, come attestato a referto), con evidente proprio svantaggio e complementare vantaggio della compagine avversaria.

Essendo stata comminata indebitamente una espulsione per un caso non previsto, ed avendo tale circostanza –ampiamente riconoscibile dalla piana lettura dello stesso rapporto di gara – senza alcun dubbio influito sul corretto svolgimento della gara, la omologazione della gara deve essere revocata, e la gara va pertanto ripetuta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di appello:

- a) accoglie il reclamo, e per l'effetto, dichiara irregolare la gara ASD Esperia 97 – ASD Cussignacco Calcio, Campionato Allievi Provinciali, Gir. B, del 25.11.2014, ne revoca l'omologazione e dispone per la sua ripetizione;
- b) manda alla Delegazione di Udine per l'organizzazione del recupero della gara annullata;
- c) dispone non provvedere all'addebito della tassa reclamo a carico della reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. composta dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dal dott. Alessandro Benzoni e il dott. Alfonso Davide D'Angelo (componenti effettivi) dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente), l'avv. Luca De Pauli, dall'avv. Daniele Pezzetta e dall'avv. Andrea Canzian (componenti supplenti), con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione svoltasi per via telematica il 05/07.01.2015 ha assunto la seguente decisione:

RECLAMO DELLA ASD FIAMMA LONGOBARDA (Campionato Serie C Calcio a 5) avverso la squalifica a tutto l'11.03.2015 del calciatore PIVETTA Denis (in c.u. n° 63 del 16.12.2014)

Con tempestivo reclamo la ASD **FIAMMA LONGOBARDA** impugnava la pronuncia con cui il GST aveva squalificato il suo calciatore PIVETTA Denis *“ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) CGS, Per essere stato espulso al 25' del 2° tempo per aver colpito volontariamente sulle gambe un calciatore avversario senza causargli conseguenze fisiche; perché, dopo l'esibizione del cartellino rosso da parte dell'arbitro, gli si avvicinava e, portategli le mani sul petto, gli inferiva una spinta, facendolo indietreggiare di tre passi; nessuna conseguenza derivava all'arbitro da tale spinta; perché, nella circostanza, insultava il direttore di gara e, da una distanza di circa 2-3 metri, sputava verso quest'ultimo, senza attingerlo; successivamente si allontanava dal terreno di gioco accompagnato dai propri compagni di squadra”*.

La reclamante chiedeva una diminuzione della pena deprecando la condotta del calciatore e affermando che lo sputo *“era indirizzato al terreno dopo aver spinto il direttore di gara ed averlo perciò allontanato da sé”*, con ciò escludendo che *“il gesto dello sputo (potesse essere inteso) come un tentativo di offesa nei confronti del direttore di gara”*.

Il reclamo è (molto) parzialmente fondato.

La squalifica è stata inferta *ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. f) CGS (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione)*, e non ha considerato alcuna ipotesi di violenza al direttore di gara. L'arbitro ha infatti descritto che l'intensità della spinta non è stata tale da procurargli dolore fisico e che lo sputo è stato indirizzato da circa due-tre metri *“verso la mia direzione non colpendomi”*, e che ha avuto *“intento dispregiativo”* e non intento di colpirlo. Richiamando il concetto di afflittività della sanzione, il GST ha comunque considerato anche la sospensione natalizia e la giornata di riposo che per la ricorrente cadrà nel turno del 15 gennaio 2015.

Ben diverse conseguenze avrebbe comportato una spinta inferta con violenza o (peggio) uno sputo, atto intrinsecamente ripugnante che di per sé costituisce violenza se indirizzato a qualcuno, diretto a colpire il direttore di gara. In tal caso la sanzione avrebbe dovuto considerare una (o più) ipotesi di violenza (anche se solo tentata) nei confronti del direttore di gara comportando sanzione ben più grave.

D'altro canto, la spinta all'arbitro, le offese, e lo sputo (in sé odioso, e -indoor- addirittura oggettivamente inconcepibile, posto che il "segno" rimane ben visibile... sul parquet) con intento dispregiativo costituiscono distinte e plurime condotte violative improntate a gravissima ed intollerabile denigrazione verso la persona e verso l'autorità arbitrale. Il fatto che il calciatore sia stato accompagnato dai propri compagni di squadra verso lo spogliatoio, poi, denota che gli animi belligeranti non erano ancora placati, il che indubbiamente aggrava il peso della sanzione. E non va dimenticata la misura sanzionatoria per il fallo di gioco che ha generato la espulsione.

Reputa questa CSA di cumulare le tre distinte condotte rivolte all'arbitro in una unica grave condotta di inaccettabile, volgare e plateale contestazione, non placatasi nell'immediatezza dopo la sua consumazione, cui comunque deve aggiungersi, ovviamente, la squalifica per il fallo di gioco compiuto in gara, per aver volontariamente colpito con violenza l'avversario alle gambe.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di appello:

- a) Accoglie per quanto di ragione il reclamo, e per l'effetto, contiene in dieci giornate di gara la squalifica del calciatore PIVETTA Denis;
- b) dispone non provvedere all'addebito della tassa reclamo a carico della reclamante.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente) dall'avv. Severino Lodolo (Vice Presidente) e dall'avv. Luca De Pauli (componente effettivo), dal dr. Alessandro Benzoni, dall'avv. Daniele Pezzetta e dall'avv. Andrea Canzian (componenti supplenti) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 18.12.2014 ha assunto la seguente decisione:

DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Lorenzo GIORGI e dell' A.S.D. CAMPANELLE.

Con raccomandata dd. 4.11.2014 (proc. 2886/1176pf 1314/SS/fda) ritualmente inviata agli interessati il Procuratore Federale Aggiunto deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del C.G.S.:

- il sig. Lorenzo GIORGI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. CAMPANELLE) per rispondere *“della violazione di cui all'art. 1 comma 1, del C.G.S. in riferimento al Comunicato n° 89 Lnd 13-14 pubblicato il 07.10.2013, punto 2, per avere svolto attività di tecnico a favore della società Asd Campanelle nel corso di 27 incontri ufficiali della Asd Campanelle avendo consentito ed accettato che il suo nominativo fosse indebitamente iscritto nelle relative distinte di gara alla voce allenatore, il tutto senza alcun titolo al riguardo, sia in ragione dell'abilitazione al Settore Tecnico, ma anche in relazione allo speciale titolo abilitativo per “allenatore dilettante” e, comunque, in assenza di deroga da parte degli Organi preposti al rilascio”;*
- l'A.S.D. CAMPANELLE per rispondere a titolo di responsabilità diretta della *“condotta ascrivibile al suo Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del C.G.S.”.*

Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 18.12.2014 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, ed il sig. Lorenzo GIORGI per sé ed in rappresentanza dell'ASD CAMPANELLE. Si dà atto che nei termini stabiliti dall'ordinamento sportivo il sig. GIORGI ha fatto pervenire una propria memoria difensiva.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenuto sussistere l'addebito contestato, ha formulato richiesta di inibizione di mesi tre per il sig. Lorenzo GIORGI ed € 300,00 di ammenda per l'A.S.D. CAMPANELLE. Il sig. Lorenzo GIORGI, riportandosi alle considerazioni svolte nella propria memoria difensiva ed adducendo di essere incorso in un errore commesso in buona fede, ha invece concluso per il suo proscioglimento.

La motivazione: Il deferimento trae origine dall'attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione, da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G., di una segnalazione dell'A.I.A.C. FVG con la quale si chiedeva l'avvio delle procedure dirette ad accertare le eventuali irregolarità commesse da Lorenzo GIORGI per aver svolto in diversi incontri, senza averne titolo, le funzioni di allenatore di fatto della prima squadra della società da lui presieduta, militante nel Campionato di II Cat.

Pacificata la materialità dei fatti, neppure contestata dal sig. GIORGI, non può certo assurgere a circostanza escludente la sua responsabilità l'impedimento dell'allenatore titolare a sedere in panchina vuoi per ragioni di carattere disciplinare, vuoi per motivi personali e/o lavorativi.

Invero il sig. GIORGI, non abilitato ad allenare la sua squadra, avrebbe potuto far ciò (in tal modo sopperendo ai temporanei impedimenti del proprio allenatore titolare) soltanto munendosi, previa richiesta da inoltrare agli organi competenti, dell'apposita deroga prevista per la stagione 2013/2014 dalle disposizioni contenute nel C.U. n° 89 del 7.10.2013 secondo cui "I tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1a Categoria, di 2a Categoria, di 3a Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione ai Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. Tuttavia, in via transitoria e fino al 30 Giugno 2014, per i Campionati di 2a Categoria e di 3a Categoria, tenuto conto di particolari casi, potrà essere concessa l'autorizzazione a Società di tesserare Allenatori non ancora in possesso della necessaria della necessaria qualifica, previo accordo tra il Comitato Regionale della L.N.D. e L'A.I.A.C.

Analogamente particolare valutazione potrà essere richiesta al competente Comitato Regionale, unitamente all'A.I.A.C., nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante".

Neppure è plausibile che il sig. GIORGI, nella sua qualità di Presidente di società sportiva, ignorasse i risaputi divieti che precludono ai tesserati a ciò non abilitati di svolgere l'attività di allenatore: circostanza questa ostativa al riconoscimento, a suo beneficio, dell'esimente dell'errore scusabile.

Tanto premesso nel valutare la condotta del deferito non si può tuttavia trascurare la particolare situazione in cui egli si è trovato suo malgrado ad operare; circostanza questa che induce il T.F.T. a ritenere eccessivamente severa la richiesta sanzionatoria avanzata dal Sostituto Procuratore Federale.

Sanzioni congrue ed eque rispetto ai fatti contestati ed alle circostanze che li connotano risultano essere pertanto quelle indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il T.F.T.– FVG così decide

- Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Lorenzo GIORGI relativamente ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due);
- Ritenuta sussistere la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 c.1° del C.G.S. dell' ASD CAMPANELLE per i fatti ascritti al suo Presidente infligge alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 200,00- (duecento)

Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Publicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 08.01.2015.

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Gianni Toffoletto)**